

Consegna di cosa pericolosa dal produttore ad altra persona – Cass. n. 26236/2021

Responsabilità civile - attività pericolosa - presunzione di colpa - prova liberatoria -
Responsabilità civile - Attività pericolosa - Prova liberatoria - Consegna di cosa pericolosa dal
produttore ad altra persona - Trasferimento della presunzione di responsabilità a quest'ultima -
Conseguenze in caso di sinistro - Fattispecie.

Dal momento in cui il produttore di una cosa in sé pericolosa, la consegna ad altra persona che la utilizzi autonomamente in un'attività da cui derivi un danno a terzi, il consegnatario assume un distinto potere di disposizione e si trasferiscono a suo carico i doveri di custodia, di sorveglianza e di prudenza; pertanto, la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c. non grava più sul produttore, di cui è cessata ogni attività, ma sul consegnatario, al quale, in caso di sinistro, spetta l'onere di dimostrare che l'evento dannoso si è verificato per caso fortuito ovvero per un vizio intrinseco della cosa, addebitabile unicamente al costruttore (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del venditore del gas utilizzato dall'acquirente per il collaudo di una caldaia, realizzata in esecuzione di un appalto affidatogli da un terzo, la quale era esplosa provocando la morte del committente).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26236 del 28/09/2021 (Rv. 662509 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2050

Corte

Cassazione

26236

2021